

ALLEGATO A ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione istituisce, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, del D.M. n. 4470 del 29.04.2020, e dell'articolo 15 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, l'Albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale (da ora definito, in forma breve, Albo).

L'Albo è funzionalmente tenuto dall' articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ed è reso pubblico nei canali istituzionali on-line dell'Ente.

All'Albo possono iscriversi anche le imprese forestali, in forma singola o associata, che risiedono ed operano in altre Regioni d'Italia ed in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Al fine di garantire condizioni di equità e trasparenza, l'iscrizione all'Albo è necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto del legname proveniente da utilizzazioni di lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici.

L'iscrizione alle varie categorie può essere considerata elemento di premialità da parte della Stazione Appaltante in relazione alla natura ed alla complessità dell'intervento selvicolturale ai sensi dell'art. 1 c.4 del D.M. 4470 del 29.04.2020. Altresì, costituisce titolo preferenziale l'iscrizione negli elenchi o albi regionali forestali ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D. lgs. 34/2018, con riferimento alla partecipazione di imprese per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche.

E'altresì necessaria per eseguire utilizzazioni di boschi di proprietà privata di alto fusto e cedui, nonché condizione preferenziale per partecipare ai processi formativi professionali che la Regione Calabria attiverà in ambito forestale.

Possono essere iscritte all'Albo le imprese forestali in forma singola o associata, anche quelle aventi sede legale in altre Regioni d'Italia o in Stati membri dell'Unione Europea, che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere iscritte al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali" o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti, avente codice ATECO 02.10.00 e 02.20.00;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (DURC), nonché delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- il possesso da parte del titolare o almeno da un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, delle specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. g) del D.M. n. 4470/2020, attraverso l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante il raggiungimento di almeno 3 CFU annuali (1 CFU corrisponde a otto ore).
- non avere riportato, negli ultimi tre anni, sentenze di condanna penali definitive o di applicazione di pena su richiesta delle parti, in materia ambientale o forestale, paesaggistica, del lavoro e della sicurezza dei cantieri, per le quali non sia stata concessa la riabilitazione ai sensi del DM 4470/2020;

- non aver riportato, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima o l'addetto legato all'impresa con specifiche competenze tecnico-professionali in campo professionale che ha consentito l'iscrizione e la permanenza all'Albo, nonché qualsiasi altro addetto nello svolgimento di attività lavorativa per conto della stessa impresa, negli ultimi tre anni, sanzioni amministrative inerenti alla normativa forestale ai sensi dell'art. 2 del DM 4470/2020, divenute definitive, per un importo complessivo superiore a € 15.000,00 ovvero anche di importo inferiore ad € 15.000 se non oblate entro le indicate scadenze;
- aver svolto attività in ambito forestale, negli ultimi tre anni sulla base di contratti stipulati con pubbliche amministrazioni oppure sulla base di contratti registrati con soggetti privati, per i quali non vi sia stato accertamento definitivo di inadempimento contrattuale;
- non essere stato assoggettato, il titolare dell'impresa o i rappresentanti legali della medesima, o ogni altro addetto legato all'impresa in modo organico, stabile ed esclusivo a interdittiva antimafia né aver riportato sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con i pagamenti dovuti per l'iscrizione o permanenza all'Albo;

In fase di prima applicazione del regolamento, le imprese devono dimostrare i requisiti dell'obbligatorietà professionale entro *ventiquattro*¹ mesi dall'iscrizione.

Le imprese forestali iscritte all'albo regionale devono garantire una formazione professionale continua, ai sensi del DM 29/04/2020 n. 4472 del titolare o almeno di un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno trasmettendo all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, con cadenza biennale, le certificazioni acquisite.

Nel caso di consorzi o cooperative o associazioni temporanee di impresa (ATI), ciascuna impresa deve possedere i requisiti richiesti.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese costituite in forma societaria o cooperativa devono presentare copie autentiche dei bilanci dell'impresa relativi agli ultimi tre anni, quando previsti dalla norma e per gli altri casi comunque una situazione economica attestata dal titolare dell'azienda, dell'atto costitutivo e dello statuto, degli atti di nomina del legale rappresentante e di attribuzione delle cariche sociali.

Il possesso dei requisiti può essere attestato da certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.i.mm., ad esclusione della regolarità contributiva che deve essere accertata (Legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 15) secondo le norme vigenti.

Resta ferma la disciplina relativa alla comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dai versamenti per diritti di segreteria e di istruttoria, dalla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti e dall'elenco delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti, nonché dall'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge.

¹ L'art. 10, comma 1, lett. a), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito la parola "dodici" con la parola "ventiquattro".

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata per posta elettronica certificata uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it² con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale.

L'Ufficio che riceve la domanda di iscrizione valuta la sussistenza dei requisiti richiesti attraverso gli ambiti del Settore provinciale competente, ed entro trenta giorni dalla presentazione della medesima avanza alla Commissione proposta di iscrizione ovvero proposta motivata di diniego dell'iscrizione.

Ogni decisione della Commissione è tempestivamente comunicata agli interessati

A seguito dell'iscrizione sono assegnate all'impresa boschiva le credenziali per l'accesso alle funzionalità del portale informatico dedicato.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:

Categoria A – Imprese forestali aventi macchine ed attrezzature del valore inferiore ai 100.000 €;

Oltre al possesso dei requisiti previsti dal presente allegato, ai fini dell'iscrizione delle imprese forestali alla categoria A devono attestare:

- l'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti globalmente inferiori a € 100.000,00;
- l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda.

La documentazione è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche nel portale informatico istituzionale

Categoria B – Imprese forestali aventi macchine ed attrezzature del valore compreso tra 100.000 e 200.000 €;

Oltre al possesso dei requisiti del presente allegato, ai fini dell'iscrizione delle imprese forestali alla categoria B devono attestare:

- l'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti globalmente superiori a € 100.000,00 e fino a 200.000,00;
- l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda.

Inoltre devono dimostrare, nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione, di aver acquistato o utilizzato lotti boschivi pubblici o privati per almeno € 100.000,00 con contratti debitamente registrati, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge. La documentazione è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche nel portale informatico istituzionale.

Categoria C - Imprese forestali aventi macchine ed attrezzature del valore superiore ai 200.000 €;

Oltre al possesso dei requisiti previsti, ai fini dell'iscrizione delle imprese forestali alla categoria C devono attestare:

- l'elenco completo delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi posseduti globalmente superiori a € 200.000,00;
- l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori autonomi alla data della domanda.

Inoltre devono dimostrare, nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione, di aver acquistato o utilizzato lotti boschivi pubblici o privati per almeno € 200.000,00 con contratti debitamente registrati, unitamente alla autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali come per legge. La documentazione è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche nel portale informatico istituzionale.

Categoria D – Imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

² L'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha sostituito l'indirizzo pec "sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it" con l'indirizzo pec "uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it".

La documentazione è inviata per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche nel portale informatico istituzionale.

La domanda per le categorie di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

L'iscrizione decorre dalla data del versamento dei relativi importi previsti che saranno richiesti contestualmente alla comunicazione dell'esito positivo della valutazione di iscrizione da parte della Commissione entro i termini riportati nella medesima comunicazione, in ogni caso l'iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno.

Le imprese iscritte nella Categoria A, nel corso dell'anno, possono chiedere di essere iscritte nella Categoria B, oppure C, se in possesso dei requisiti previsti.

Le imprese forestali iscritte all'albo regionale di altre regioni possono eseguire utilizzazioni forestali o partecipare alle procedure di vendita di lotti boschivi, all'interno del territorio della Regione Calabria, previa regolare iscrizione all'Albo di cui al presente Regolamento.

L'iscrizione ha validità triennale con l'obbligo di versamento annuale, fermo restando le condizioni dichiarate all'atto dell'iscrizione. E' fatto obbligo alla ditta di trasmettere copia del versamento annuale entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza annuale dello stesso.

La richiesta di rinnovo deve essere inviata all' articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per posta elettronica certificata con le modalità e le specifiche tecniche indicate nel portale informatico istituzionale dedicato, attestando la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali variazioni intervenute e il pagamento degli importi dovuti.

A pena di inammissibilità, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale.

L' articolazione amministrativa competente in materia di forestazione valuta la sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei termini previsti del presente allegato.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sottopone alla Commissione, la proposta di rinnovo, ovvero la proposta motivata di diniego di rinnovo dell'iscrizione e di conseguente sospensione o cancellazione dall'Albo.

Presso l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione è istituita la "Commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Imprese Forestali".

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione è composta da:

- il Dirigente dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria, con funzione di Presidente;
- un Funzionario dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria, con funzione di Segretario;
- i Responsabili degli Ambiti territoriali dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione;

- un rappresentante del Comando Regionale Carabinieri Forestali “Calabria”;

Su convocazione del Presidente, la Commissione si riunisce almeno una volta trimestralmente e comunque ogni volta che sia necessario.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti. Di ogni seduta è redatto verbale.

Ogni determinazione della Commissione è comunicata agli interessati tramite posta elettronica certificata.

L'elenco delle Ditte regolarmente iscritte all' Albo Regionale delle Imprese Forestali, è pubblicato sul portale informatico istituzionale.

La Commissione propone al Dirigente competente la sospensione dell'iscrizione all'Albo, nel caso in cui:

- sia venuto meno uno dei requisiti prescritti;
- sia stata comminata sanzione amministrativa divenuta definitiva per un importo inferiore alla soglia prevista dal presente allegato;
- sia stato accertato il subappalto di lotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della committenza;

Quando ritiene di dover procedere alla sospensione la Commissione propone al Dirigente del Settore Competente di notificare all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione di esprime in merito.

La sospensione dall'Albo decorre dalla data di adozione del provvedimento finale da parte della Commissione e cessa al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione dall'Albo. In tal caso, si darà corso alla revoca della sospensione ed al ripristino della validità dell'iscrizione all'Albo della ditta interessata. Ove le cause di sospensione non siano rimosse entro il periodo di validità dell'iscrizione, l'impresa è di ufficio cancellata dall'Albo e le somme versate rimangono acquisite al bilancio regionale.

Qualora ricorrano particolari condizioni di urgenza o indifferibilità che rendano necessaria l'immediata sospensione dall'Albo, il Presidente della Commissione propone al Dirigente competente la sospensione cautelativa contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento e ne dà immediata comunicazione agli altri componenti della Commissione, convocando quest'ultima, entro il termine massimo di sette giorni liberi. Ove la Commissione deliberi di non convalidare la sospensione cautelativa questa cessa immediatamente di avere effetto.

In corso d'anno d'iscrizione, la Commissione propone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;

- cessazione dell'attività;
- falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui al presente allegato;
- sospensione reiterata per almeno due volte in corso d'anno;

Quando ritiene di dover procedere alla sospensione, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento con indicazione puntuale delle relative motivazioni; entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'impresa può presentare memorie e documenti; nei successivi quindici giorni, la Commissione assume le sue determinazioni.

Qualora ricorrano particolari condizioni di urgenza o indifferibilità che rendano necessaria l'immediata cancellazione dall'Albo, il Presidente della commissione procede alla sospensione cautelativa contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione e ne dà immediata comunicazione agli altri componenti della commissione, trascorsi i 10 giorni di rito, per la presentazione di memorie e documenti da parte dell'impresa, nei successivi 15 giorni, su convocazione del Presidente, la commissione, si esprime in merito alla convalida o meno della sospensione/cancellazione dall'albo.

La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

Le Ditte cancellate dall'Albo potranno richiedere una nuova iscrizione decorso un anno dalla cancellazione.

L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, di concerto con i Dipartimenti regionali e gli altri Enti competenti, propone la formazione professionale degli addetti operanti in ambito forestale.

Per diritti di segreteria dovranno essere versati i seguenti importi: il *doppio del* valore della marca da bollo corrente e d'istruttoria euro 25,00; inoltre l'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione annuale con validità al 31 dicembre dell'anno di riferimento da versare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della valutazione positiva della Commissione di euro 100,00 per la categoria A, di euro 150,00 per la categoria B e di euro 300,00 *per la categoria C*.³

Le imprese iscritte all'Albo vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento devono presentare istanza di iscrizione all'Albo disciplinato dal presente allegato nei successivi 120 giorni, decorsi i quali l'Albo vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento cessa di avere efficacia.

³ L'art. 10, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 6 del 5 agosto 2025 ha aggiunto le parole "*doppio del*" e le parole "*per la categoria C*".